



CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

[La valutazione antiabuso di una riorganizzazione aziendale realizzata mediante il conferimento di partecipazioni da parte di persone fisiche in una società di capitali di nuova costituzione](#)
[La determinazione dell'ammontare di Iva detraibile attraverso il meccanismo del pro-rata](#)
[Il versamento dell'Irap per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare](#)

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

La rettifica della detrazione Iva in caso di riduzione del prezzo della cessione

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

L'applicazione del meccanismo del reverse charge nei rapporti con le stabili organizzazioni di operatori esteri
[L'accertamento delle differenze derivanti dal confronto tra scritture ausiliarie di magazzino e rimanenze registrate](#)
[Il rimborso dell'Iva assolta a seguito di regolarizzazione da parte del cedente](#)
I riflessi del contenuto della fattura sulla detraibilità dell'Iva

La valutazione antiabuso di una riorganizzazione aziendale realizzata mediante il conferimento di partecipazioni da parte di persone fisiche in una società di capitali di nuova costituzione

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 9 giugno 2020, n.170

L’Agenzia delle entrate, in tema di abuso del diritto, di cui all’art.10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n.212, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’eventuale elusività di un’operazione di riorganizzazione aziendale realizzata mediante il conferimento di partecipazioni da parte di persone fisiche in una società di capitali di nuova costituzione. In particolare, l’Amministrazione finanziaria, ha chiarito che:

- il regime del c.d. realizzo controllato, di cui all’art.177, comma 2 del Tuir, può essere validamente integrato anche se l’acquisto delle partecipazioni proviene da più soci titolari di quote della società conferita, purché abbia ad oggetto una partecipazione che consenta alla società acquirente di assumere il controllo della società scambiata;
- l’operazione non consente la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito, non rientrando nell’ambito di applicazione del citato art.10-*bis*.

[torna su](#)

La determinazione dell’ammontare di Iva detraibile attraverso il meccanismo del *pro-rata*

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 4 giugno 2020, n.165

L’Agenzia delle entrate, ricordando preliminarmente che, ai sensi dell’art.19, comma 5 del Decreto Iva, ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all’art.19-*bis*, ha chiarito che, nel calcolo di tale percentuale, non si tiene conto, anche laddove rappresentino una parte significativa dell’attività d’impresa, delle cessioni di beni ammortizzabili. Infatti, aggiunge l’Amministrazione finanziaria, la circostanza che i cespiti siano oggetto di una continua e sistematica attività di compravendita, non incide sul vincolo di destinazione assegnato agli stessi beni, ossia un utilizzo durevole e strumentale rispetto alla concreta attività svolta dall’impresa.

[torna su](#)

Il versamento dell’Irap per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 29 maggio 2020, n.28

L’Agenzia delle entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’ambito di applicazione dell’esenzione dal versamento Irap relativo al saldo per il periodo d’imposta 2019 ed all’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2020, di cui all’art.24 del dl 19 maggio 2020, n.34 – c.d. decreto Rilancio. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, tale disposizione esplica i propri effetti anche per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, rimanendo in tal caso ferme le peculiarità relative ai termini di versamento, che sono (i) l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio per il saldo del periodo precedente e la prima rata di acconto e (ii) l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta per la seconda rata dell’acconto.

[torna su](#)

La rettifica della detrazione Iva in caso di riduzione del prezzo della cessione

Corte di Giustizia – Sentenza del 28 maggio 2020, causa C-684/18

La Corte di Giustizia, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, ai sensi dell'art.185 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'Imposta sul valore aggiunto, le autorità tributarie nazionali devono imporre la rettifica della detrazione d'imposta operata inizialmente da un soggetto passivo qualora, a seguito dell'ottenimento da parte di quest'ultimo di riduzioni di prezzo su una cessione interna di beni, ritengano che essa sia superiore rispetto a quella a cui il contribuente aveva diritto. Inoltre, aggiunge la Corte, tale disposizione trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il fornitore abbia cessato la propria attività nello Stato membro del soggetto passivo e, pertanto, non possa più chiedere il rimborso di una parte dell'Iva versata.

[torna su](#)

L'applicazione del meccanismo del *reverse charge* nei rapporti con le stabili organizzazioni di operatori esteri

Corte di Cassazione – Sentenza del 28 maggio 2020, n.10152

La Corte di Cassazione, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ricordando preliminarmente che, il presupposto per l'applicazione del meccanismo del *reverse charge* di cui all'art.74, comma 7 del Decreto Iva consiste nel fatto che il cessionario sia un soggetto passivo d'imposta stabilito in Italia, ha chiarito che, ai sensi dell'art.7, comma 1, lett.d) del Decreto Iva, per soggetto passivo stabilito nel territorio nazionale, deve intendersi, oltre che un soggetto passivo domiciliato nel territorio nazionale, anche una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto domiciliato all'estero, limitatamente alle operazioni alla stessa rese o ricevute.

[torna su](#)

L'accertamento delle differenze derivanti dal confronto tra scritture ausiliarie di magazzino e rimanenze registrate

Corte di Cassazione – Ordinanza del 28 maggio 2020, n.10139

La Corte di Cassazione, ricordando preliminarmente che, ai sensi dell'art.39, comma 1, lett. d) del dpr 29 settembre 1973, n.600, l'Amministrazione finanziaria, sulla base di presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, può rilevare l'esistenza di attività imponibili non dichiarate ovvero l'inesistenza di passività dichiarate, ricostruendo induttivamente il reddito, ha chiarito che, le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino, di cui all'art. 14, comma 1, lett. d) del citato dpr o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta e le consistenze delle rimanenze registrate, costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d'imposta oggetto del controllo. Infine, conclude la Suprema Corte, tale presunzione è relativa, ma superabile solamente con le prove tassativamente indicate dagli artt.1 e 2 del dpr 10 novembre 1997, n.441.

[torna su](#)

Il rimborso dell'Iva assolta a seguito di regolarizzazione da parte del cedente

Corte di Cassazione – Sentenza del 28 maggio 2020, n.10103

La Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'esigibilità dell'Iva nell'ambito delle cessioni di beni, di cui all'art.6 del Decreto Iva. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, quando il cedente provvede alla regolarizzazione dell'Iva afferente ad una cessione solo successivamente all'effettuazione dell'operazione mediante l'emissione delle fatture con l'indicazione dell'imposta, la presentazione di dichiarazioni integrative e il versamento dell'Iva dovuta all'erario, non può negarsi al cessionario l'esercizio del proprio diritto al rimborso dell'Iva assolta a seguito della ricezione delle fatture, essendo stato oggettivamente impossibilitato ad esercitarlo in precedenza in virtù della mancata disponibilità delle fatture

[torna su](#)

I riflessi del contenuto della fattura sulla detraibilità dell'Iva

Corte di Cassazione – Ordinanza del 27 maggio 2020, n.9912

La Corte di Cassazione, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, affinché il contribuente possa detrarre l'Iva e dedurre i costi connessi ad un'operazione, è necessario che la relativa fattura sia emessa nel rispetto dell'art.21 del Decreto Iva e che, in particolare, indichi la natura, la qualità e la quantità dell'operazione posta in essere. Infatti, aggiunge la Suprema Corte, una fattura che faccia vago riferimento a lavori non specificamente individuati deve considerarsi irregolare e, non rispondendo alle finalità di trasparenza di cui al citato art.21, è inidonea a fondare una presunzione di veridicità di quanto rappresentato, non costituendo, pertanto, titolo per il contribuente ai fini della deduzione dei costi e della detrazione dell'Iva.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Carmine Elio Ascione

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it